

## Art. 13

### Disposizioni in materia di professioni intellettuali


- 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
- 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

---

L'AGID ha recentemente inaugurato un nuovo spazio virtuale di collaborazione chiamato "Intelligenza artificiale per la PA"

Lo spazio è ospitato sul Portale ReTeDigitale, che è una piattaforma di community online creata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per connettere i Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD) e il personale degli Uffici Transizione Digitale (UTD) delle Pubbliche Amministrazioni, fungendo da luogo per condividere buone pratiche, strategie, strumenti e partecipare a discussioni per accelerare la trasformazione digitale della PA.

Questa iniziativa nasce per dare attuazione alla Legge 132/2025, che affida all'Agenzia il compito di guidare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico in Italia.




**Qual è l'obiettivo? L'obiettivo principale dell'iniziativa è creare un ecosistema dove le amministrazioni possano confrontarsi e aiutarsi a vicenda. Attraverso questo spazio, chi ha già avviato progetti di IA può condividere la propria esperienza e la documentazione tecnica con chi è ancora alle prime armi. In questo modo, l'IA non rimane un concetto teorico, ma viene integrata concretamente sia nei processi interni degli uffici pubblici sia nei servizi offerti a cittadini e imprese.**


<b>Promotore</b>	<b>AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), nel suo ruolo di Autorità per l'IA.</b>
<b>Piattaforma</b>	Rete Digitale ( <a href="http://www.retedigitale.gov.it">www.retedigitale.gov.it</a> ).
<b>Target Principale</b>	Responsabili per la Transizione Digitale (RTD) e Uffici per la Trasformazione Digitale (UTD)
<b>Base Normativa</b>	Legge 132/2025 sull'Intelligenza Artificiale (in vigore dal 10 ottobre 2025)
<b>Obiettivi</b>	Collaborazione, scambio di buone pratiche, supporto all'integrazione dell'IA nei servizi pubblici
<b>Modalità di Accesso</b>	Iscrizione tramite e-mail istituzionale e codice IPA; richiesta soggetta ad approvazione dell'RTD dell'ente



**Negli ultimi mesi l'intelligenza artificiale generativa è entrata stabilmente anche nella Pubblica amministrazione: bozze di atti, risposte ai cittadini, sintesi di documenti, supporto alle decisioni. La promessa è chiara: più produttività, meno tempi morti, processi più semplici. Ma la tecnologia, da sola, non genera né qualità né fiducia. Genera velocità. E la velocità, se non è governata, redistribuisce potere senza renderlo visibile.**



- 
- **Primo: trasparenza dei processi e diritti digitali. Occorre mappare dove l'IA è utilizzata, con quali dati e per quali funzioni; distinguere i casi a rischio; definire criteri di qualità e tracciabilità. Spiegabilità, non discriminazione e verificabilità non sono vincoli esterni, ma condizioni di efficacia amministrativa.**
  - **Secondo: responsabilità visibile. L'IA può assistere, non sostituire. In atti, valutazioni e comunicazioni deve essere sempre chiaro chi decide, chi firma, chi risponde. L'automazione non può diventare un alibi organizzativo.**
  - **Terzo: contrattazione e partecipazione. Integrare l'IA nella regolazione interna non rallenta l'innovazione: la rende sostenibile. In questo quadro, la FLP – Federazione Lavoratori Pubblici ha portato il tema in modo strutturato ai tavoli contrattuali: perimetri d'uso, carichi di lavoro, tutela dei dati, formazione, criteri di valutazione e salvaguardia della responsabilità umana.**
- Prof. Avv. Marta Cerioni

- 
- **Un esempio concreto è l'uso dei *people analytics* per supportare la valutazione della performance e l'assegnazione dei carichi di lavoro. Senza regole condivise, le metriche automatiche tendono a privilegiare volumi e tempi, penalizzando la qualità e la complessità del lavoro. La contrattazione serve proprio a definire cosa l'IA può “suggerire”, cosa resta di esclusiva decisione umana, e come si garantiscono verificabilità degli output e diritto alla contestazione.**

**“Linee Guida per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione”, adottate con la [Determinazione n.17/2025](#),**

---


Prof. Avv. Marta Cerioni


**emanate seguendo l’iter previsto *all’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)*.**

# Decisione algoritmica

**sentenza numero 10964/2019 del TAR Lazio, Sez. III bis che si è pronunciato in merito alla procedura di assegnazione di docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola, laddove era stato demandato ad un algoritmo, lo svolgimento della procedura di attribuzione delle cattedre, rilevando la mancanza di una vera e propria attività amministrativa. Per il Collegio, che in questa pronuncia ha seguito una impostazione restrittiva, alle procedure automatizzate andava riservato il solo ruolo strumentale nell'ambito di un procedimento amministrativo condotto comunque da un funzionario incaricato. L'algoritmo, quindi, non poteva sostituire l'istruttoria umana e l'informatica veniva compresa in un ruolo meramente ausiliario in seno al processo amministrativo.**

**Consiglio di Stato. Con la sentenza, Sezione VI, 2270/2019, i giudici hanno accolto il ricorso di due docenti, già inseriti in graduatoria ad esaurimento, nominati in provincia lontane ed in scuole diverse da quelle richieste; mentre altri docenti in posizione peggiore avevano beneficiato di condizioni migliori. Un esito che secondo Palazzo Spada integrava la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza. Infatti, spiegavano i giudici, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso l'algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, "costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti". "In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo.**


- 
- sempre della Sezione VI, n. 8472/2019, rimarcava che l'utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica doveva garantire: “a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo”.
  - Oltre alla rilevanza del “principio di non esclusività della decisione algoritmica”, secondo il quale deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica (definito: HITL *human in the loop*, in cui, per produrre il risultato



**Tuttavia, non molto tempo dopo, con le tre sentenze [8472](#), [8473](#), [8474/2019](#) la sesta Sezione del Consiglio di Stato, ammette di contro l'uso dell'algoritmo nel processo decisionale amministrativo, anche per attività discrezionale.**

Prof. Avv. Marta Cerioni



- 
- Prof. Avv. Maria Cerioni
- Secondo il Collegio, vi è infatti la generale ammissibilità di strumenti di IA, non sussistendo ragioni di principio per limitarne l'utilizzo all'attività amministrativa vincolata e altresì discrezionale. Si tratta infatti di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse che comporta una fase di accertamento e di verifica da parte dell'organo titolare del potere degli elementi di minima garanzia degli strumenti usati, quali la conoscibilità del processo informatico utilizzato e dei criteri applicati secondo il principio della trasparenza. In linea con questi elementi si deve poter svolgere la necessaria verifica, legittimando la scelta e gli esiti affidati all'algoritmo.
  - Per il Consiglio di Stato in pratica vi è quindi la necessità espressa che la “*formula tecnica*”, che rappresenta l'algoritmo, sia accompagnata da elementi che consentano al revisore la piena rilevabilità della “*regola giuridica*” che il programma informatico nelle sue istruzioni è chiamato ad applicare. Ciò al fine di renderlo leggibile, comprensibile e quindi “*conoscibile e sindacabile*”.


- **Il ricorso all'algoritmo, a questo punto accettato dalla giurisprudenza del Consiglio, va infatti correttamente inquadrato come strumento procedimentale e istruttorio, soggetto quindi alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, rendendo opportuno quindi un suo disegno e sviluppo che tenga conto sia della dimensione digitale che di quella giuridica e normativa, da cui di fatto lo sviluppo deve derivare. Un modo diverso, meno generalista di progettare e realizzare in codice, strumenti applicativi per la PP.AA. Non possiamo che sottolineare come emerge con forza ancora una volta, l'esigenza di nuove competenze ibride, capaci di coniugare il sapere tecnologico con quello giuridico, per garantire legalità, trasparenza e controllo effettivo dei processi automatizzati.**

---

# Consiglio di Stato n. 4520 del 2026


l'illegittimità delle modalità di organizzazione e di svolgimento del concorso, in violazione di legge e del bando, non essendo le prove idonee ad assicurare e a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza della procedura concorsuale e non essendovi alcuna sicurezza che la prova non potesse essere stata alterata/sostituita né che vi fosse stata garanzia dell'anonimato dei candidati

Prof. Avv. Marta Cerioni



La procedura concorsuale è stata gestita da una società terza – non chiaramente identificata perché viene riportata nel verbale della Commissione del 14 settembre 2021 solo la generica sigla “DXC” senza ulteriori riferimenti – che ha usato una procedura informatica dal funzionamento ignoto, senza alcun preavviso ai candidati, senza che risulti dal Bando di concorso e, comunque, senza alcun espresso affidamento da parte AGID della gestione del suddetto concorso alla società menzionata nei documenti. L'unica cosa che il ricorrente, tramite l'accesso civico effettuato, è riuscito ad ottenere, come narrato in Fatto, è l'indicazione di un affidamento a un RTI (mandante capogruppo Telecom Italia) per la realizzazione di una piattaforma per la gestione dei concorsi. Altro però è realizzare una piattaforma e altro è gestire materialmente il concorso”.

Prof. Avv. Marta Cerioni



l'ordinanza collegiale istruttoria 4172/2025 ha stabilito che "al fine di decidere nel merito in ordine alla causa, chiamata all'udienza pubblica del 6 marzo 2025, il Collegio ritiene necessario, alla luce delle diverse ricostruzioni in punto di fatto evidenziate dalle parti del processo nei propri scritti difensivi, **disporre una verifica, al fine di accertare se il cd. Codice Sorgente** – del software di AGID che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione di un dirigente a tempo pieno e indeterminato per l'area denominata "Soluzioni PA", indetto con bando pubblicato sul sito istituzionale di AGID il 9.10.2020 – presenta delle anomalie o malfunzionamenti tali da non garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza della procedura concorsuale in esame e, in particolare, il principio dell'anonimato in relazione alle prove scritte effettuate, con particolare riferimento al fatto che esse non siano state alterate/sostituite successivamente alla loro conclusione".

Prof. Avv. Marta Cerlioni

---

Il 31 dicembre 2025 è stata depositata la verifica: il verificatore ha concluso nel senso che:

“la gestione informatizzata delle prove scritte implica, sotto il profilo tecnico, l'esistenza di uno o più componenti software fondati su algoritmi e implementati mediante codice sorgente; la verifica delle proprietà di correttezza, imparzialità, trasparenza, anonimato e non alterabilità delle prove richiede un accertamento di natura sistemica, che non può esaurirsi nella valutazione di singoli aspetti isolati;

allo stato, l'assenza degli elementi tecnici necessari (codice sorgente, specifiche procedurali e log di sistema) non consente di effettuare una verifica completa in ordine alla presenza o assenza di anomalie o malfunzionamenti rilevanti ai fini del quesito posto. Pertanto, l'attività di verifica può attestarsi esclusivamente sui limiti oggettivi dell'accertamento tecnico, senza che sia possibile formulare, allo stato, una valutazione conclusiva circa il pieno rispetto o la violazione delle proprietà oggetto di indagine”.

---

Quello che è piuttosto emerso, non essendo state fornite diverse indicazioni né negli scritti successivi al deposito della verifica né in sede di discussione orale, è l'indisponibilità attuale di tale codice: il che impedisce una ricostruzione della regolarità della procedura concorsuale ed un effettivo scrutinio in sede giurisdizionale della pretesa del ricorrente.

Prof. Avv. Marta Cerioni

L'esternalizzazione, da parte di AGID, della procedura concorsuale (che comunque avrebbe dovuto riguardare attività meramente materiali, con la doverosa possibilità di una supervisione ed un controllo da parte della stessa amministrazione),

---

Questo Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4929/2025, ha poi precisato che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi al c.d. machine learning, va inteso quale **modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica**. Pertanto, l'amministrazione destinataria di un'istanza di accesso o (come in questo caso) di esibizione non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione (alla luce dei suddetti principi la sentenza ha affermato che "non sono opponibili – a maggior ragione nei confronti di un diritto quale quello all'accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza – le difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo, nell'esercizio dell'attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata").

Analogamente, la sentenza n. 4857/2025 di questo Consiglio di Stato, nella diversa materia della contrattualistica pubblica ma con affermazione di principio evidentemente estensibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ha chiarito che "Il recente Codice dei contratti pubblici, con il citato art. 30, conferma questa impostazione, esprimendo una **chiara preferenza per gli algoritmi open source rispetto a quelli proprietari e, in ogni caso, assicurando la disponibilità del codice sorgente**, prevedendo inoltre che, nei casi di **decisione algoritmica, la motivazione del provvedimento finale deve richiamare il codice sorgente e il modello matematico impiegati, salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto d'accesso documentale a tali "documenti" ed anche al data set**".

# Responsabilità PA

**la pubblica amministrazione assume il ruolo di utilizzatore (deployer). Anche quando il sistema non è sviluppato internamente, l'ente resta responsabile degli effetti prodotti dall'algoritmo sul piano della legittimità amministrativa, della correttezza procedimentale, della non discriminazione e della trasparenza. L'uso dell'IA non può quindi essere assimilato a una mera scelta di efficientamento tecnologico, ma deve essere coerente con i principi di imparzialità, proporzionalità e buon andamento.**

**L'AI Act introduce un approccio basato sul rischio. Per i sistemi che interagiscono direttamente con le persone, come i chatbot conversazionali, il regolamento prevede obblighi specifici di trasparenza: l'utente deve essere informato del fatto di interagire con un sistema di intelligenza artificiale. La qualificazione del livello di rischio non dipende tuttavia dallo strumento in sé, ma dal contesto di impiego. Un chatbot meramente informativo si colloca su un piano diverso rispetto a sistemi che supportano o incidono su procedimenti amministrativi e su decisioni potenzialmente rilevanti per i diritti degli interessati. In questi casi, la trasparenza algoritmica assume una valenza strutturale, diventando parte integrante della trasparenza amministrativa.**

## Chatbot conversazionali, dati e il caso dell'Accesso Civico

- **I chatbot conversazionali costituiscono uno degli ambiti nei quali l'intelligenza artificiale è già oggi utilizzata in modo estensivo. Sistemi basati su architetture di Retrieval Augmented Generation (RAG) consentono di fornire risposte automatiche ancorate a basi informative selezionate e certificate dall'ente, riducendo il rischio di output non verificabili o non coerenti con le fonti ufficiali (le c.d. allucinazioni), tipico dei modelli non vincolati a un perimetro documentale controllato.**